Ordinanza del DATEC concernente la modifica dell'ordinanza sulla messa fuori servizio e dell'ordinanza sulle ipotesi di pericolo in materia di impianti nucleari

Modifica del…. Avamprogetto dell'11 dicembre 2017

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
ordina:

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. L'ordinanza del DATEC del 16 aprile 2008[1] sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la metodica e le condizioni marginali per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 44 capoverso 1 dell'OENu[2].

Titolo prima dell'articolo 2

Sezione 2: Raffreddamento del nocciolo

Art. 2 rubrica, cpv. 1 lett. a e cpv. 3

Verifica del raffreddamento del nocciolo

[1] Il titolare della licenza d'esercizio deve verificare senza indugio il raffreddamento del nocciolo, se:

a. deve supporre che il criterio di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a dell'OENu[3] è soddisfatto;

[3] L'autorità di vigilanza è incaricata di definire in direttive specifiche i requisiti relativi alla verifica del raffreddamento del nocciolo.

Art. 3

Abrogato

Titolo prima dell'articolo 4

Sezione 3: Integrità del circuito primario

Art. 5 cpv. 2

[2] Il titolare della licenza deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare se vengono trovate fessure penetranti le pareti.

Art. 6a Verifica senza indugio del circuito primario

La disposizione di cui all'articolo 4 e i controlli di cui agli articoli 5 e 6 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o per ordine dell'autorità di vigilanza.

Titolo prima dell'articolo 7

Sezione 4: Integrità del contenitore

Art. 8a Verifica senza indugio del contenitore

I controlli di cui agli articoli 7 e 8 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o per ordine dell'autorità di vigilanza.

[1] RS **732.114.5**
[2] RS **732.11**
[3] RS **732.11**

Titolo prima dell'articolo 9

Sezione 5: Entrata in vigore

1. L'ordinanza del DATEC del 17 giugno 2009[4] sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

Abrogato

Art. 7 Criteri radiologici

Il richiedente o il titolare della licenza deve dimostrare per tutti gli incidenti ipotizzati che:

a. i valori di dose espressi nell'articolo 8 capoversi 4 e 4[bis] dell'ordinanza sull'energia nucleare[5] e nell'articolo 125 capoverso 5 dell'ordinanza sulla radioprotezione[6] vengono rispettati;

b. l'esposizione alle radiazioni in caso di incidenti viene limitata con misure secondo l'articolo 9 della legge del 22 marzo 1991[7] sulla radioprotezione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

... Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC:

Doris Leuthard

[4] RS **732.112.2**
[5] RS **732.11**
[6] RS **814.501**
[7] RS **814.50**